ALLEGATO SUB. "B" AL N. 25761 DI RACCOLTA STATUTO TITOLO PRIMO

TITOLO PRIMO Denominazione - sede - durata

Art. 1

Ai sensi (art. 8 della Legge 381/91) delle vigenti disposizioni di legge è costituito un Consorzio fra cooperative sociali nella forma della società cooperativa - avente la denominazione

"CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - "G. ZORZETTO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

in sigla

"C.S.U. - G. ZORZETTO - SOC. COOP. SOCIALE".

Art. 2

Il Consorzio ha sede sociale in Comune di Venezia.

Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aprire e chiudere, nel territorio nazionale, uffici operativi e di rappresentanza, agenzie e dipendenze o unità locali comunque denominate.

Art. 3

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO SECONDO Scopo - oggetto sociale

Art. 4

Il Consorzio non ha scopi di lucro e si ispira ai principi del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, l'associazionismo fra cooperative, la democraticità esterna ed interna.

Operando secondo questi principi il Consorzio intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso il coordinamento ed il sostegno delle cooperative e/o consorzi associati e la loro collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Obiettivo prioritario del Consorzio è quello di sostenere, consolidare e qualificare la continuità operativa dei propri soci garantendo in tal modo - attraverso il lavoro - l'ampliamento degli inserimenti lavorativi - ai fini della integrazione sociale - di persone svantaggiate così come definite dall'art. 4 della L. 381/91 e comunque riconosciute tali da normative e/o deliberazioni di Enti Pubblici (Comuni, ULSS, Provincia e Regione).

E' altresì obiettivo non secondario del Consorzio quello di favorire e sostenere il rapporto dei propri soci, singolarmente o in forma coordinata, con enti pubblici - Ulss e Comuni in primo luogo - al fine di caratterizzare sempre più, nel segno della qualità, gli inserimenti lavorativi delle persone "svantaggiate".

Nella sua iniziativa di coordinamento il Consorzio opererà per accrescere e valorizzare la specificità e la autonomia imprenditoriale di ogni socio.

Art. 5

Il Consorzio si prefigge di:

- a) stimolare, sostenere e sviluppare la collaborazione fra le cooperative sociali, coordinandone, se necessario, anche le attività in modo da renderle più incisive nel tessuto sociale;
- b) stipulare convenzioni e assumere appalti con amministrazioni statali, anche autonome, con enti pubblici (Regioni Province Comuni Ulss) e con qualsiasi altro ente pubblico italiano e/o europeo; con aziende speciali pubbliche, nonché con aziende private, per l'acquisizione di servizi e/o lavori, per farli eseguire dai propri soci secondo le modalità che saranno definite nel regolamento interno.
- Il Consorzio può svolgere direttamente i lavori e i servizi oggetto delle attività dei propri soci e quindi il Consorzio opera nei seguenti ambiti:
- attività di formazione professionale per i soci e non;
- gestione di musei, biblioteche, mostre ed archivi di enti, istituti e fondazioni, pubblici e privati, allo scopo di provvedere alla guardiania e alla custodia non armata, a lavori di raccolta, schedatura, catalogazione, memorizzazione digitale, archiviazione, collocazione e conservazione del materiale;
- gestione di attività commerciali, produttive, sportive e di servizi di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali; commercializzazione sia al minuto che all'ingrosso di propri lavori artigianali ed eventualmente di terzi;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, minuta manutenzione, dipinture e tinteggiature interne ed esterne, edili e stradali, civili ed industriali; fornitura e installazione ponteggi; lavorazione del legno, impiantistica elettrica e idraulica;
- attività di natura immobiliare, anche mediante acquisto di terreni, di immobili civili e industriali, con eventuale ristrutturazione e vendita:
- gestione segnaletica stradale orizzontale e verticale, manutenzione stradale, manutenzione stradale con

impianti illuminazione, idraulica e lignea;

- opere di pavimentazione stradale, fognaria, scavi, reinterri, coibentazioni e impermeabilizzazioni, e quanto altro riconducibile ad attività generiche di natura edile;
- manutenzioni in ambito portuale e aeroportuale, e piste di atterraggio;
- servizio di autista e gestione del parco auto per conto di e/o di proprietà di terzi, nonché lavaggio e movimentazione mezzi di terzi;
- attività di trasloco, facchinaggio, carico e scarico, consegne a domicilio; servizi di deposito e magazzinaggio, gestione magazzini;
- attività di trasporto per conto proprio e/o terzi di cose e persone, sia a mezzo gommato sia sulle acque della Laguna di Venezia a mezzo taxi acqueo e/o appositi lancioni completi di conducente e personale di bordo, nonché trasporti e/o accompagnamenti scolastici, di disabili ed anziani autosufficienti e non;
- servizio di noleggio natanti senza conducente per trasporto cose relativo alle acque della Laguna di Venezia e servizio di noleggio da rimessa, con conducente, di auto e autobus;
- attività di trasformazione e montaggio di elementi di arredamento, di macchinari e di attrezzatura di qualsiasi genere e di impianti elettrici;
- commercializzazione anche al dettaglio di ausili per disabili sensoriali e psicofisici nonché rimessaggio e trasporto degli stessi;
- gestione e/o assunzione lavori all'interno di aree cimiteriali, servizi cimiteriali presso camposanti sia privati che pubblici, allo scopo di provvedere ai servizi necrofori per defunti all'interno delle aree stesse nonchè progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle luci votive e altresì la gestione servizio utenze luci votive:
- servizi di onoranze funebri e relativo disbrigo di pratiche amministrative;
- servizi di sgombero, recupero e riciclaggio di carta, ferro, mobili e legno, metalli in genere, indumenti usati, ecc. e vendita rigenerati di stampa;
- attività di rappresentanza per la promozione, la divulgazione e la fornitura di servizi, prodotti e beni di consumo:
- assunzioni di lavori anche per conto terzi nel settore dell'assemblaggio industriale e artigianale. Attività artigianali quali la produzione, lavorazione, riparazione di oggetti e/o beni, materiali e prodotti in genere ed eventuale commercializzazione degli stessi; nonché prestazione di servizi, quali attività di estetica, parrucchiera e altre ancora;
- ricerca, sviluppo e applicazioni di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- gestione per conto proprio e conto terzi di parcheggi e rimesse, e servizi di manutenzione e assistenza tecnica dei parcometri;
- progettazione ed installazione di luminarie, insegne luminose:
- gestione, in conto proprio o per terzi, di attività di natura turistico-alberghiera, di bar, alberghi, ostelli, case per ferie, ristoranti, campeggi, mense, chioschi, spacci agro-alimentari, anche con preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande;
- gestione di attività nel settore della ristorazione collettiva; cottura e distribuzione pasti, catering, banchetti, ecc.;
- organizzazione, gestione e promozione manifestazioni pubbliche ricreative, culturali, artistiche, convegni, meetings, spettacoli teatrali e musicali, anche con gestione di teatri, gite ed escursioni;
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;
- prestazioni di manodopera per scavi archeologici;
- installazione ed accudienza toponomastica;
- censimenti e servizi lettura contatori gas, luce e acqua, agenzia di recapito, rilevamenti statistici, vuotatura e trasporto cassette postali, pacchi postali dalle ricevitorie di depositi ferroviari;
- gestione lavanderie e stirerie;
- recupero e restauro di materiale bibliografico e oggetti d'arte;
- indagini di mercato e interviste, anche telefoniche, e raccolta ed elaborazione dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relative al campo economico, urbanistico, anagrafico e alla condizione sociale in genere dei cittadini:
- realizzazione timbri, progettazione grafica, serigrafia, stampa ed attività editoriali in genere;
- commercializzazione, noleggio, assistenza e manutenzione hardware e software e attrezzature tecnologiche, posa e gestione reti:
- gestione e assistenza laboratori di telecomunicazioni, ponti radio, radiomobili e gestione laboratori fotografici;
- servizi di produzione, commercializzazione e restauro di prodotti audiovisivi, quadri, stampe, fotografie, diapositive;
- commercializzazione e personalizzazione materiale promozionale;
- servizi di copisteria, rilegatura e battitura testi, elaborazioni testi e traduzioni, stenotipia ed editoria elettronica, realizzazione e/o gestione banche dati, editoria braille, sbobinatura, correzioni bozze;

- servizi di segreteria, di inserimento ed elaborazione dati, la gestione di sportelli cassa e sportelli utenza e front end ospedaliero, attività di gestione centri di prenotazione e call center e servizi amministrativi collegati, con eventuale fornitura del relativo hardware e software:
- servizi informatici, gestione e realizzazione siti internet, vendita on line dei beni, prodotti e/o servizi del consorzio o dei suoi soci, archiviazione elettronica e cartacea di documenti, servizi archivistici e procedure di inventariazione, versamento, consultazione, scarto e movimentazione fisica della documentazione;
- servizi di agenzia relativi all'acquisto/vendita di biglietti aerei, treni, autobus di percorsi e pacchetti viaggio;
- attività di elaborazione dati contabili per conto terzi, esclusa comunque ogni attività che richieda l'iscrizione ad albi professionali; servizi tecnico-amministrativi quali amministrazione di condomini;
- servizi di smistamento e recapito corrispondenza, distribuzione materiale propagandistico e pubbliche affissioni;
- servizi di agenzia pubblicitaria e concessionaria pubblicitaria;
- manutenzione e cura del verde e giardini pubblici e privati, arboricoltura, progettazione e realizzazione di giardini, impianti di irrigazione, disboscamento, scerbatura, diserbi, taglio e raccolta legna, nonché tutte le attività connesse alla cura, salvaguardia e tutela ambientale;
- gestione di attività produttiva e commerciale lavorativa nel settore della floricoltura, bachicoltura, funghicoltura, orticoltura, apicoltura, raccolta alghe, lombrichi, mitili e vivaismo in genere, nonché la commercializzazione di piante e fiori e di prodotti complementari e accessori per dette attività;
- gestione di allevamenti oltrechè della raccolta, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici, avicoli e altro genere; custodia animali;
- attività di sgombero neve, spargimento sale, allestimento passerelle e transenne;
- lavori di pulizia/manutenzione spiagge e stabilimenti balneari;
- realizzazione, manutenzione e installazione opere di arredo urbano, installazione e manutenzione giochi;
- attività di pulizie generali e speciali, civili e industriali, compresa ogni attività connessa e collaterale;
- degasificazione di cisterne, pulizia e lavaggio sentine;
- interventi per la difesa dell'ambiente, di sanificazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione;
- interventi di bonifica;
- pulizia viabilità, attività di raccolta, spazzamento, trasporto, selezione, recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali ed ospedalieri, incluse le biomasse;
- vendita di beni, materie prime secondarie e rifiuti provenienti da processo di recupero;
- servizi di custodia e pulizia, nonché di apertura e chiusura, di parchi, cimiteri e/o altri luoghi diversi;
- gestione di agriturismo e attività agricole, nonché di aree di particolare interesse naturalistico e di immobili, attraverso la custodia, la guardiania, la manutenzione e l'effettuazione di visite guidate; la realizzazione e la conduzione di strutture ricettive quali campeggi, ostelli ed altre forme di carattere extra-alberghiero prevalentemente destinate ad un turismo sociale e giovane o residente per studenti;
- acquisto o assunzione in affitto o in altre forme di terreni per coltivarli a conduzione unita o divisa nonchè gestione in forma associata di terreni; la commercializzazione dei servizi e/o prodotti potrà avvenire anche online:
- attività di cantieristica navale minore: costruzione, fornitura e realizzazione di allestimenti per imbarcazioni, rimessaggio, riparazione manutenzione di imbarcazioni, piccole opere marittime quali fornitura ed infissioni pali per fondazioni costruzioni e messa in opera di pontili anche galleggianti, ormeggi e attracchi, smaltimento di legname e, in generale, tutte quelle opere afferenti alla navigazione interna.;
- picchettatura e dipintura del fasciame delle navi e di natanti in genere;
- organizzazione e/o realizzazione di corsi di lavoro manuale artigianale didattico e costituire e gestire laboratori per persone svantaggiate;
- progettazione e consulenza internazionale e nazionale per programmi di cooperazione comunitaria e di aiuto allo sviluppo;
- servizi di assistenza, assistenza socio-educativa e cura in collaborazione con enti pubblici o consorzi e privatamente, anche a domicilio, in strutture pubbliche e/o proprie a soggetti anziani, handicappati, disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti e persone in stato di bisogno;
- interventi di cura, sostegno, riabilitazione e sviluppo delle funzioni psicologiche, relazionali, cognitive e motorie ai soggetti portatori di handicap temporanei o permanenti;
- servizi infermieristici, laboratori analisi, medicina generica e specialistica, gestione di centri specializzati e quanto altro rientri nel campo sanitario, nonché corsi di preparazione al parto e servizi di baby-sitting:
- promozione di un turismo sociale, sostenibile e compatibile con l'ambiente, promozione di attività turistiche in Italia e all'estero:
- attività di servizio al lavoro: raccolta dati di domanda e offerta lavoro, valutazione dei casi individuali, mediazione per l'incontro di domanda e offerta lavoro e definizione di progetti individuali di accompagnamento al lavoro;
- ricerca e progettazione per l'adattamento ambientale e del posto di lavoro di soggetti disabili;

- formazione/consulenza nell'ambito dell'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, nella socializzazione e organizzazione di impresa e di lavoro;
- gestione di comunità residenziali, di laboratori protetti e di centri di lavoro protetti o guidati, e commercializzazione delle produzioni derivanti;
- attività di informazione e formazione sulle tematiche del disagio sociale, dell'handicap, della tossicodipendenza e dell'emarginazione quali: produzioni editoriali, apertura di sportelli informagiovani, costituzione di banche dati, realizzazione di programmi televisivi, progettazione e gestione corsi di formazione professionale;
- servizi socio-sanitari, educativi, didattici, ricreativi, culturali e di assistenza anche mediante gestione dei servizi all'interno di istituti per minori, handicappati, tossico e alcool dipendenti, extracomunitari e anziani, nonché di ospedali e carceri;
- promozioni, organizzazioni e gestione per le persone svantaggiate comitati, gruppi di famiglia, case di accoglienza ed altre strutture assimilabili al modello familiare e delle piccole comunità;
- organizzazione e gestione di circoli ricreativi, culturali, centri e/o servizi per attività sportive e riabilitative, centri estivi, campeggi, colonie, biblioteche e videoteche, centri di accoglienza, laboratori di animazione all'interno di ospedali o case di riposo per lungodegenti e attività di ricreazione gioco nei reparti pediatrici;
- gestione di asili nido e scuole materne anche in collaborazione con gli enti locali;
- attività di promozione e gestione di corsi di formazione rivolti alla qualificazione umana, culturale e professionale anche con contributi da fondi stanziati dall'Unione Europea e contributi degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
- attività di consulenza finalizzata allo sviluppo di progetti di servizi o interventi sociali finanziabili con fondi nazionali ed internazionali;
- attività di organizzazione di incontri, seminari, dibattiti a carattere socio-culturale sul tema dell'emarginazione, dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o deboli e, più in generale, sul tema del disagio sociale. Il Consorzio inoltre:
- 1) svolge attività, servizi ed iniziative nel settore primario, secondario e terziario anche promozionali, che concorrano al raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) promuove l'immagine commerciale delle cooperative consorziate sia collettivamente che singolarmente, anche predisponendo marchi e insegne con cui contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi;
- 3) realizza servizi di supporto e di consulenza gestionale ai propri soci per migliorare la loro capacità imprenditoriale e la loro efficacia operativa;
- 4) promuove, organizza e gestisce attività di formazione anche con il supporto degli enti di formazione professionale, delle associazioni di cooperative, di enti pubblici statali e/o locali volte ad accrescere la coscienza cooperativistica, a migliorare la qualità degli inserimenti, a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità di quanti partecipano alle attività delle cooperative sociali;
- 5) assiste e rappresenta i propri soci nei rapporti con gli enti pubblici, con istituti di credito, enti previdenziali, con imprese private, pubbliche e simili;
- 6) attua iniziative di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli enti pubblici e dei cittadini sulle problematiche della emarginazione e sulle situazioni di svantaggio sociale;
- 7) vigila perchè i patti intervenuti fra i soci, relativamente alla esecuzione dei lavori, siano scrupolosamente rispettati;
- 8) assume il controllo e la verifica sulla qualità dei servizi e dei lavori effettuati dai propri soci e non (per conto del Consorzio);
- 9) provvede alla stesura di progetti operativi con i relativi piani finanziari nonché alla assistenza tecnica per la loro realizzazione sempre che tali servizi vengano richiesti dai soci;
- 10) attiva servizi di supporto documentale, contabile, amministrativo, contrattuale, commerciale, fiscale e legale per le cooperative o consorzi associati;
- 11) promuove e favorisce l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi di promozione e di sostegno alla cooperazione;
- 12) vigila, anche con specifiche iniziative, affinchè sia garantita una puntuale, corretta e coerente applicazione della legislazione nazionale e soprattutto regionale sulla cooperazione sociale;
- 13) diffonde i principi della cooperazione in particolare fra i giovani, favorendo la costituzione di nuove cooperative sociali nella provincia di Venezia.
- Il Consorzio potrà altresì acquisire, assegnandone la gestione a cooperative sociali di tipo A, servizi sociosanitari ed educativi come previsto dall'art. 1 comma a) della legge 381/91 e della legge Regione Veneto n. 23/06 ed eventuali norme integrative ed aggiuntive.
- Il Consorzio potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale, ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali norme integrative ed aggiuntive.

Il Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, al fine di rendere più efficace la propria azione e per evidenziare la propria volontà unitaria, potrà aderire ad altri consorzi e/o ad organismi ed associazioni di cooperative, assumendo anche interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma. Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

TITOLO TERZO

I soci

Art. 6

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, nel rispetto del numero previsto dalla legge.

Possono essere soci:

- a) Le cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91 e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge che siano iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali (art. 6 legge regionale n. 23/06) e che siano iscritte all'Albo delle Società Cooperative in una provincia del Veneto e siano in grado di documentare l'iscrizione all'albo regionale (L.R. n. 23/06).
- b) Cooperative non sociali nei limiti indicati dall'art. 8 della L. 381/91.
- c) Persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il sostegno, il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali nei limiti indicati dall'art. 8 della L. 381/91.

Possono essere ammessi anche i soci sovventori così come previsto dall'art. 4 della legge 59/92.

In ogni caso le cooperative sociali socie non debbono essere inferiori al 70% (settanta per cento) dei soci come previsto dall'art. 8 della L. 381/91.

Art. 7

La domanda di adesione deve essere presentata, sottoscritta dal legale rappresentante, al Consiglio di Amministrazione e dovrà contenere:

- a) Copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.
- b) Copia del verbale dell'organismo che ha deliberato la domanda.
- c) La documentazione che attesti i requisiti dall'art. 6 comma a).
- d) Copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, oppure, nel caso di cooperative e/o consorzi di nuova costituzione, della situazione patrimoniale alla data in cui la domanda viene presentata.
- e) Il numero dei soci o delle cooperative associate (se consorzio).
- f) Certificato e vigenza cariche della C.C.I.A.A..
- g) L'entità della quota di capitale sociale che in-tende sottoscrivere.
- h) Ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga opportuno richiedere.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bi-lancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

I soci ammessi dovranno versare la quota di capitale sociale di cui al comma g) dell'art. 7.

I soci sono obbligati:

- a) Al versamento del capitale sociale sottoscritto e della tassa di ammissione. I soci dovranno inoltre corrispondere i contributi a copertura delle spese di funzionamento del Consorzio, nella misura e nei tempi stabiliti dalla Assemblea dei soci in sede di stesura del bilancio preventivo e con i criteri che saranno stabiliti da apposito regolamento.
- b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottati dagli organismi sociali.

In particolare il socio dovrà:

- accettare ed osservare la disciplina stabilita dai competenti organi del Consorzio sia per l'esecuzione dei lavori convenzionati o appaltati, che per la partecipazione ai lavori medesimi;
- accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio credesse di effettuare;
- accettare i controlli sulla qualità dei servizi effettuati.

Per tutti i rapporti con il Consorzio, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e

di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-chieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per inadempienze rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

TITOLO QUARTO

Recesso - decadenza - esclusione

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché per scioglimento, liquidazione e fallimento.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può recedere allorquando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione. E' vietato in ogni caso il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso se esistono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Art. 11

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.
- b) Che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Consorzio.
- c) Che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte, della tassa di ammissione e dei contributi per il funzionamento del Consorzio di cui al precedente art. 8.
- d) Che in qualunque modo arrechi gravi danni materiali al Consorzio.
- e) Che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi del Consorzio.
- f) Che nella gestione amministrativa della propria cooperativa non rispetti le leggi e le normative nei settori fiscale, previdenziale e contrattuale.
- g) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Art. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati:

- Che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 6:
- Che si trovino in condizioni di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne al Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di sospendere dalla decadenza gli associati che si trovino in condizioni di temporanea sopravvenuta impossibilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Art. 13

Nei casi di morosità il socio inadempiente deve essere formalmente invitato a mettersi in regola; la sua esclusione può aver luogo soltanto trascorsi 60 (sessanta) giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza continui.

Le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, di decadenza e di esclusione debbono essere comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni versate, peraltro in misura mai superiore al valore nominale delle stesse.

Tale rimborso sarà liquidato sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo; resta in ogni caso salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno imputate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 15

Possono essere "soci sovventori" sia le persone giuridiche, anche se soci cooperatori, che quelle fisiche, che investono capitali nell'impresa.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa destinata allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, nel quale sono stabiliti:

- * l'importo complessivo dell'emissione;
- * il numero delle azioni emesse;
- * le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- * le ulteriori modalità di trasferibilità;
- * i diritti amministrativi e patrimoniali;
- * il termine di durata e le modalità di rimborso.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea, come stabilito dalla legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione.

Qualora sia attribuito, è compito dell'assemblea decidere la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci sovventori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovventori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

TITOLO QUINTO Patrimonio sociale

Art. 16

Il patrimonio sociale del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).
- b) dal fondo di riserva legale nei limiti previsti dalla legge e dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti ed esclusi.
- c) dalle somme versate dalle cooperative consorziate a titolo di tassa di ammissione.
- d) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o per scopi di assistenza e/o di previdenza integrativa per i soci.
- f) da eventuali riserve straordinarie.
- g) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- h) dalle riserve divisibili formate ai sensi dell'articolo 15.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui al precedente punto h) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le azioni sono nominative: esse non possono essere sottoposte a vincolo e/o pegno; né possono essere cedute a terzi (con effetti verso il Consorzio) senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346 comma 1.

TITOLO SESTO

Gestione sociale - bilancio - ristorni

Art. 17

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il Consiglio di Amministrazione redige inoltre la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo del Consorzio.

Data la natura esclusivamente mutualistica del Consorzio, è sempre vietata la distribuzione di dividendi ai soci. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare compresi gli ammortamenti, destinandoli nell'ordine:

- a) a riserva legale almeno nella misura minima prevista dalla legge vigente:
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge 59/92;
- c) ad eventuale riserva straordinaria;
- d) ai fini mutualistici;
- e) ad eventuale aumento gratuito del capitale effettivamente versato nelle misure e modi previsti dalle disposizioni di legge in materia;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti e fatto salvo quanto previsto alla lettera b), la totalità o parte degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva legale.

Art. 18

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singola cooperativa socia per gli acquisti di beni effettuati e/o per le prestazioni di servizi rese nell'anno, al cui volume l'entità del ristorno è commisurata in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i

soci.

Le somme complessive restituibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni.

TITOLO SETTIMO Organi sociali

Art. 19

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente e il Vice Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 20

Assemblea dei soci.

L'Assemblea del Consorzio è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata anche a mano, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (che potrà essere anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea si reputa comunque costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite sopra, usare qualsiasi altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il programma annuale della attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva sia il bilancio di esercizio sia il bilancio di previsione che debbono essere inviati a tutti i soci contestualmente alla lettera di convocazione delle relative assemblee;
- c) provvede alla nomina delle cariche sociali, ne determina la durata del mandato e la loro revoca;
- d) determina le misure dei gettoni di presenza o compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione; stabilisce altresì i criteri per i rimborsi spese sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio:
- e) determina la misura e i tempi di versamento dei contributi previsti dall'art. 8, come pure determina l'entità della tassa di ammissione prevista dall'art. 16 comma c);
- f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria;
- g) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera quando richiesta sulla ammissione dei soci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno:

- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del relativo bilancio consuntivo.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, nonchè sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 22

Costituzione delle assemblee e delibere.

L'Assemblea ordinaria è valida:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

La Assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio (non amministratore, né sindaco o dipendente della società) che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 24

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario, anche tra i non soci.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di tre fino ad un massimo di sette consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea, che ne predetermina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea dei soci, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nei locali della sede sociale, nonché mediante avvisi personali spediti o recapitati o comunicati, in ogni caso almeno tre giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri nella gestione del Consorzio.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) elaborare i regolamenti interni previsti dallo statuto:
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire le procure speciali, nominare il Direttore determinandone la funzione e la retribuzione;
- f) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o per il presente statuto siano riservati all'Assemblea generale.

Può delegare, nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con facoltà di istituire anche un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi può essere riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con parere favorevole del Collegio Sindacale se nominato.

Art. 26

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 cod. civ..

Alla prima riunione valida, l'Assemblea dei soci ne ratifica la nomina.

Art. 27

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualche grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente la cui firma fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 28

Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge, o fosse deliberato dall'Assemblea dei Soci, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il presidente del collegio è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

Art. 29

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c..

Ove non sia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c..

Art. 30

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale, salve norme inderogabili di legge.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

TITOLO OTTAVO Scioglimento e Liquidazione

Art. 31

Lo scioglimento anticipato del Consorzio, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Art. 32

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, ivi compreso il rimborso del sovrapprezzo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO NONO Requisiti mutualistici

Art. 33

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato:
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi:
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

TITOLO DECIMO Disposizioni generali

Art. 34

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria.

Art. 35

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.